

Nota 10 agosto 2000

Prot.n.153/VM

Oggetto: Decreti ministeriali 10 agosto 2000, nn. 200 e 201 - a.s.2000/2001 - determinazione organici personale docente - disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA

Si trasmettono, in allegato, i testi dei decreti ministeriali concernenti l'oggetto, integrati a seguito dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari.

Si fa presente, al riguardo, che i medesimi decreti sono contemporaneamente inviati alla Corte dei Conti per la registrazione e, quindi, potrebbero essere modificati a seguito di eventuali osservazioni degli organi di controllo.

DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2000, n. 200

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE DOTAZIONI ORGANICHE PROVINCIALI DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO - anno scolastico 2000/2001 -

VISTI l'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, concernente la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso decreto con il quale, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, sono state definite, in via permanente, le modalità per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed, in particolare l'articolo 11, comma 9, con il quale è stato previsto, tra l'altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998/1999;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 relativo alla determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge-quadro 10 febbraio 2000, n.30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazioni degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 59/97;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RILEVATA la necessità di definire, per l'anno scolastico 1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonché, per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi, entrambi, nelle sedute del 27 luglio 2000;

RITENUTO di dover recepire le osservazioni formulate dagli organismi parlamentari, nel contesto dei pareri favorevoli espressi, relativamente a:

- la necessità di consentire maggiori opportunità di ricorrere a quanto disciplinato dall'articolo 3 del decreto, concernente la dotazione perequativa, nonché l'esigenza di prevedere, anche nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni organiche dell'istruzione secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento degli alunni, non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno scolastico 2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscritti nell'anno scolastico precedente, per effetto della relativa legge, intendono proseguire i corsi di studio;

- l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di istituto a tutte le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria;

- l'opportunità di disciplinare con maggiore flessibilità rispetto ai criteri generali, la gestione di specifiche situazioni, mediante il rinvio alla valutazione locale, delle peculiarità rilevate nei vari contesti provinciali;

RILEVATO inoltre che:

- la condizione posta in merito alla necessità di riconsiderare la situazione delle realtà provinciali medio-piccole, per le quali viene prospettata la maggiore difficoltà a sopportare riduzioni rispetto a province di maggiori dimensioni, così come l'osservazione relativa alla necessità che pur in presenza del calo demografico nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato e

generalizzato decremento delle relative dotazioni anche nelle province nelle quali, in controtendenza, si sia registrato un incremento degli alunni, sono disciplinate mediante l'applicazione congiunta di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto, nonché dalle ulteriori modifiche apportate allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle Commissioni Parlamentari competenti;

- la costituzione di classi con alunni in situazione di handicap risulta già disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 con il quale sono stati previsti criteri e parametri che consentono, previa valutazione dei competenti organi a livello di Istituto e di Ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero di alunni adeguato alle peculiarità delle situazioni rilevate;
- l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria superiore, la costituzione di classi categoricamente non eccedenti i venticinque alunni può essere accolta compatibilmente con le risorse assegnate a ciascuna provincia;

DECRETA

Articolo 1

(Consistenza dotazioni provinciali)

1.1 Con le allegate tabelle A, B, C e D è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.

Articolo 2

(Organico sede)

Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto

178/97, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154.

Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarà disciplinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Articolo 3 ***(Dotazione perequativa)***

3.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

- a)** diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;
- b)** realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
- c)** supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria, di cui all'articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

Articolo 4 ***(Dotazione organica di sostegno)***

4.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti.

Articolo 5 ***(Compensazioni delle dotazioni organiche)***

5.1 I Provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera b) dell'articolo 3.

5.2 Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all'entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Articolo 6 ***(Gestione della situazione di fatto)***

6.1 Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i Provveditori agli studi dispongono i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.

6.2 In presenza di particolari situazioni, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere adottati criteri di maggiore flessibilità rispetto ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.

6.3 Qualora non previste nella definizione dell'organico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l'attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.

6.4 Nella fase contemplata dal presente articolo i Provveditori agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero limitato di attività di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

Articolo 7
(Scuole di lingua slovena)

7.1 Con propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegare tabelle.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "A"

Scuola Materna - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Agrigento	1.007	1.012	5	0,50
Alessandria	558	558	0	0,00
Ancona	809	832	23	2,84
Arezzo	440	450	10	2,27
Ascoli Piceno	697	710	13	1,87
Asti	213	214	1	0,47
Avellino	1.001	978	-23	-2,30
Bari	2.694	2.741	47	1,74
Belluno	247	246	-1	-0,40
Benevento	730	724	-6	-0,82
Bergamo	647	671	24	3,71
Biella	259	265	6	2,32
Bologna	736	762	26	3,53
Brescia	890	930	40	4,49
Brindisi	958	960	2	0,21
Cagliari	1.214	1.203	-11	-0,91
Caltanissetta	641	653	12	1,87
Campobasso	403	410	7	1,74
Caserta	1.654	1.713	59	3,57
Catania	1.605	1.604	-1	-0,06
Catanzaro	999	973	-26	-2,60
Chieti	696	704	8	1,15
Como	467	464	-3	-0,64
Cosenza	1.626	1.618	-8	-0,49
Cremona	394	399	5	1,27
Crotone	475	464	-11	-2,32
Cuneo	816	843	27	3,31
Enna	466	458	-8	-1,72
Ferrara	175	184	9	5,14
Firenze	1.241	1.270	29	2,34
Foggia	1.263	1.280	17	1,35
Forlì	415	420	5	1,20
Frosinone	1.151	1.136	-15	-1,30
Genova	718	726	8	1,11
Gorizia it.	188	192	4	2,13
Gorizia slov.	26	26	0	0,00
Grosseto	292	302	10	3,42
Imperia	294	300	6	2,04

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "A"

Scuola Materna - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Isernia	205	199	-6	-2,93
La Spezia	252	258	6	2,38
L'Aquila	565	564	-1	-0,18
Latina	1.051	1.063	12	1,14
Lecce	1.630	1.616	-14	-0,86
Lecco	256	264	8	3,13
Livorno	311	313	2	0,64
Lodi	228	246	18	7,89
Lucca	566	576	10	1,77
Macerata	523	542	19	3,63
Mantova	592	606	14	2,36
Massa Carrara	327	331	4	1,22
Matera	519	514	-5	-0,96
Messina	1.133	1.137	4	0,35
Milano	3.232	3.317	85	2,63
Modena	593	641	48	8,09
Napoli	6.236	6.334	98	1,57
Novara	420	440	20	4,76
Nuoro	638	632	-6	-0,94
Oristano	273	271	-2	-0,73
Padova	410	430	20	4,88
Palermo	1.311	1.328	17	1,30
Parma	272	280	8	2,94
Pavia	459	486	27	5,88
Perugia	1.061	1.077	16	1,51
Pesaro	520	533	13	2,50
Pescara	545	545	0	0,00
Piacenza	271	276	5	1,85
Pisa	512	519	7	1,37
Pistoia	326	333	7	2,15
Pordenone	278	286	8	2,88
Potenza	854	857	3	0,35
Prato	199	219	20	10,05
Ragusa	784	799	15	1,91
Ravenna	268	276	8	2,99
Reggio Calabria	1.073	1.083	10	0,93
Reggio Emilia	250	257	7	2,80
Rieti	333	338	5	1,50

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "A"

Scuola Materna - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Rimini	220	230	10	4,55
Roma	3.172	3.257	85	2,68
Rovigo	192	198	6	3,13
Salerno	2.312	2.290	-22	-0,95
Sassari	833	825	-8	-0,96
Savona	310	313	3	0,97
Siena	354	359	5	1,41
Siracusa	751	759	8	1,07
Sondrio	285	290	5	1,75
Taranto	961	937	-24	-2,50
Teramo	668	683	15	2,25
Terni	308	308	0	0,00
Torino	2.377	2.398	21	0,88
Trapani	639	646	7	1,10
Treviso	453	465	12	2,65
Trieste it.	102	104	2	1,96
Trieste slov.	46	47	1	2,17
Udine	706	721	15	2,12
Varese	504	507	3	0,60
Venezia	716	739	23	3,21
Verbania	215	215	0	0,00
Vercelli	258	265	7	2,71
Verona	590	608	18	3,05
Vibo Valentia	504	486	-18	-3,57
Vicenza	646	669	23	3,56
Viterbo	492	504	12	2,44
Totale	76.995	78.004	1.009	1,31

(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): incremento dell'organico

(D): percentuale di incremento dell'organico

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "B"

Scuola Elementare - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/01 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Agrigento	2.240	2.217	-23	-1,03
Alessandria	1.463	1.460	-3	-0,21
Ancona	1.721	1.739	18	1,05
Arezzo	1.205	1.197	-8	-0,66
Ascoli Piceno	1.443	1.442	-1	-0,07
Asti	758	736	-22	-2,90
Avellino	2.245	2.201	-44	-1,96
Bari	6.851	6.844	-7	-0,10
Belluno	849	825	-24	-2,83
Benevento	1.647	1.595	-52	-3,16
Bergamo	3.804	3.819	15	0,39
Biella	756	756	0	0,00
Bologna	2.904	3.035	131	4,51
Brescia	4.243	4.258	15	0,35
Brindisi	1.914	1.902	-12	-0,63
Cagliari	3.165	3.107	-58	-1,83
Caltanissetta	1.452	1.427	-25	-1,72
Campobasso	1.022	990	-32	-3,13
Caserta	4.819	4.789	-30	-0,62
Catania	5.261	5.087	-174	-3,31
Catanzaro	2.079	2.081	2	0,10
Chieti	1.622	1.589	-33	-2,03
Como	2.103	2.026	-77	-3,66
Cosenza	3.895	3.775	-120	-3,08
Cremona	1.146	1.163	17	1,48
Crotone	998	983	-15	-1,50
Cuneo	2.332	2.319	-13	-0,56
Enna	964	934	-30	-3,11
Ferrara	1.042	1.032	-10	-0,96
Firenze	3.202	3.233	31	0,97
Foggia	3.153	3.092	-61	-1,93
Forli'	1.262	1.260	-2	-0,16
Frosinone	2.303	2.243	-60	-2,61
Genova	2.825	2.809	-16	-0,57
Gorizia it.	416	406	-10	-2,40
Gorizia slov.	56	56	0	0,00
Grosseto	828	805	-23	-2,78

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "B"

Scuola Elementare - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/01 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Imperia	843	821	-22	-2,61
Isernia	469	456	-13	-2,77
La Spezia	705	711	6	0,85
L'Aquila	1.310	1.281	-29	-2,21
Latina	2.228	2.167	-61	-2,74
Lecce	3.366	3.395	29	0,86
Lecco	1.240	1.230	-10	-0,81
Livorno	1.062	1.094	32	3,01
Lodi	811	842	31	3,82
Lucca	1.407	1.423	16	1,14
Macerata	1.227	1.208	-19	-1,55
Mantova	1.281	1.298	17	1,33
Massa Carrara	703	699	-4	-0,57
Matera	989	968	-21	-2,12
Messina	3.310	3.273	-37	-1,12
Milano	13.846	14.137	291	2,10
Modena	2.404	2.449	45	1,87
Napoli	14.500	14.102	-398	-2,74
Novara	1.337	1.358	21	1,57
Nuoro	1.328	1.321	-7	-0,53
Oristano	686	700	14	2,04
Padova	3.245	3.228	-17	-0,52
Palermo	5.785	5.728	-57	-0,99
Parma	1.323	1.317	-6	-0,45
Pavia	1.676	1.718	42	2,51
Perugia	2.515	2.477	-38	-1,51
Pesaro	1.374	1.347	-27	-1,97
Pescara	1.226	1.231	5	0,41
Piacenza	967	969	2	0,21
Pisa	1.404	1.417	13	0,93
Pistoia	942	948	6	0,64
Pordenone	1.169	1.167	-2	-0,17
Potenza	2.260	2.193	-67	-2,96
Prato	758	794	36	4,75
Ragusa	1.326	1.323	-3	-0,23
Ravenna	1.171	1.174	3	0,26
Reggio Calabria	3.166	3.065	-101	-3,19

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "B"

Scuola Elementare - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/01 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Reggio Emilia	1.683	1.693	10	0,59
Rieti	720	701	-19	-2,64
Rimini	952	951	-1	-0,11
Roma	14.414	14.984	570	3,95
Rovigo	880	854	-26	-2,95
Salerno	5.501	5.343	-158	-2,87
Sassari	2.185	2.153	-32	-1,46
Savona	946	923	-23	-2,43
Siena	897	917	20	2,23
Siracusa	1.761	1.749	-12	-0,68
Sondrio	818	813	-5	-0,61
Taranto	2.635	2.565	-70	-2,66
Teramo	1.321	1.332	11	0,83
Terni	798	800	2	0,25
Torino	8.696	8.703	7	0,08
Trapani	2.133	2.101	-32	-1,50
Treviso	3.245	3.321	76	2,34
Trieste it.	678	681	3	0,44
Trieste slov.	140	141	1	0,71
Udine	1.956	1.931	-25	-1,28
Varese	3.040	3.007	-33	-1,09
Venezia	2.908	2.901	-7	-0,24
Verbania	664	652	-12	-1,81
Vercelli	691	691	0	0,00
Verona	3.211	3.284	73	2,27
Vibo Valentia	1.108	1.070	-38	-3,43
Vicenza	3.408	3.460	52	1,53
Viterbo	1.121	1.085	-36	-3,21
Totale	233.857	233.067	-790	-0,34

(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): incremento dell'organico

(D): percentuale di incremento dell'organico

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "C"

Scuola secondaria di I grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000	Organico 2000/2001	Posti per strumento musicale 2000/2001	Incremento organico	% Incremento organico
	(A)	(B)	(C)	(D=B-A)	(E=D/A*100)
Agrigento	1.642	1.588	8	-54	-3,29
Alessandria	916	915	8	-1	-0,11
Ancona	944	946	22	2	0,21
Arezzo	775	793	19	18	2,32
Ascoli Piceno	989	985	13	-4	-0,40
Asti	438	433	8	-5	-1,14
Avellino	1.704	1.708	28	4	0,23
Bari	5.020	5.095	75	75	1,49
Belluno	510	502	0	-8	-1,57
Benevento	1.182	1.171	16	-11	-0,93
Bergamo	2.584	2.582	16	-2	-0,08
Biella	415	418	5	3	0,72
Bologna	1.632	1.678	25	46	2,82
Brescia	2.707	2.711	24	4	0,15
Brindisi	1.256	1.255	13	-1	-0,08
Cagliari	2.804	2.777	25	-27	-0,96
Caltanissetta	1.162	1.147	9	-15	-1,29
Campobasso	816	792	8	-24	-2,94
Caserta	3.442	3.459	28	17	0,49
Catania	4.198	4.194	33	-4	-0,10
Catanzaro	1.511	1.510	16	-1	-0,07
Chieti	1.018	1.043	8	25	2,46
Como	1.279	1.314	16	35	2,74
Cosenza	2.877	2.857	38	-20	-0,70
Cremona	712	743	4	31	4,35
Crotone	801	798	4	-3	-0,37
Cuneo	1.510	1.501	38	-9	-0,60
Enna	766	758	16	-8	-1,04
Ferrara	605	597	22	-8	-1,32
Firenze	1.883	1.857	28	-26	-1,38
Foggia	2.527	2.553	28	26	1,03
Forli'	769	755	12	-14	-1,82
Frosinone	1.519	1.525	12	6	0,39
Genova	1.682	1.694	29	12	0,71
Gorizia it.	250	245	4	-5	-2,00

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "C"

Scuola secondaria di I grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000	Organico 2000/2001	Posti per strumento musicale 2000/2001	Incremento organico	% Incremento organico
	(A)	(B)	(C)	(D=B-A)	(E=D/A*100)
Gorizia slov.	17	17	0	0	0,00
Grosseto	495	495	8	0	0,00
Imperia	462	467	8	5	1,08
Isernia	263	256	8	-7	-2,66
La Spezia	509	514	10	5	0,98
L'Aquila	952	935	0	-17	-1,79
Latina	1.576	1.590	31	14	0,89
Lecce	2.431	2.473	35	42	1,73
Lecco	736	723	8	-13	-1,77
Livorno	711	726	4	15	2,11
Lodi	443	456	10	13	2,93
Lucca	851	845	8	-6	-0,71
Macerata	792	784	12	-8	-1,01
Mantova	877	874	8	-3	-0,34
Massa Carrara	462	452	4	-10	-2,16
Matera	750	749	9	-1	-0,13
Messina	2.460	2.419	16	-41	-1,67
Milano	7.894	8.044	172	150	1,90
Modena	1.340	1.391	12	51	3,81
Napoli	11.754	11.720	136	-34	-0,29
Novara	806	809	5	3	0,37
Nuoro	1.237	1.226	8	-11	-0,89
Oristano	571	566	4	-5	-0,88
Padova	2.154	2.188	48	34	1,58
Palermo	4.907	4.924	53	17	0,35
Parma	747	746	4	-1	-0,13
Pavia	1.056	1.077	8	21	1,99
Perugia	1.412	1.444	28	32	2,27
Pesaro	872	870	12	-2	-0,23
Pescara	834	823	4	-11	-1,32
Piacenza	563	575	4	12	2,13
Pisa	847	826	0	-21	-2,48
Pistoia	572	588	8	16	2,80
Pordenone	612	619	9	7	1,14
Potenza	1.643	1.665	12	22	1,34

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "C"

Scuola secondaria di I grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000	Organico 2000/2001	Posti per strumento musicale 2000/2001	Incremento organico	% Incremento organico
	(A)	(B)	(C)	(D=B-A)	(E=D/A*100)
Prato	487	494	0	7	1,44
Ragusa	1.080	1.078	16	-2	-0,19
Ravenna	692	685	13	-7	-1,01
Reggio Calabria	2.320	2.322	28	2	0,09
Reggio Emilia	982	984	0	2	0,20
Rieti	448	447	4	-1	-0,22
Rimini	566	580	8	14	2,47
Roma	9.297	9.292	132	-5	-0,05
Rovigo	643	622	8	-21	-3,27
Salerno	3.918	3.939	48	21	0,54
Sassari	1.574	1.564	0	-10	-0,64
Savona	538	536	16	-2	-0,37
Siena	559	557	8	-2	-0,36
Siracusa	1.449	1.444	29	-5	-0,35
Sondrio	492	491	8	-1	-0,20
Taranto	1.897	1.898	47	1	0,05
Teramo	813	834	8	21	2,58
Terni	575	557	8	-18	-3,13
Torino	4.917	4.893	14	-24	-0,49
Trapani	1.582	1.587	24	5	0,32
Treviso	1.907	1.944	26	37	1,94
Trieste it.	430	419	4	-11	-2,56
Trieste slov.	50	50	0	0	0,00
Udine	1.185	1.179	0	-6	-0,51
Varese	1.981	2.010	12	29	1,46
Venezia	1.827	1.814	24	-13	-0,71
Verbania	381	375	14	-6	-1,57
Vercelli	400	407	9	7	1,75
Verona	1.844	1.873	16	29	1,57
Vibo Valentia	862	832	4	-30	-3,48
Vicenza	2.062	2.102	53	40	1,94
Viterbo	805	788	15	-17	-2,11
Totale	158.016	158.372	1.960	356	0,23

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "C"

Scuola secondaria di I grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000	Organico 2000/2001	Posti per strumento musicale 2000/2001	Incremento organico	% Incremento organico
	(A)	(B)	(C)	(D=B-A)	(E=D/A*100)

(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): totale provinciale dei posti per strumento musicale

(D): incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)

(E): percentuale di incremento dell'organico (al netto dei posti per strumento)

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "D"

Scuola secondaria di II grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Agrigento	2.099	2.078	-21	-1,00
Alessandria	1.220	1.244	24	1,97
Ancona	1.876	1.878	2	0,11
Arezzo	1.346	1.345	-1	-0,07
Ascoli Piceno	1.707	1.710	3	0,18
Asti	526	525	-1	-0,19
Avellino	2.056	2.090	34	1,65
Bari	7.148	7.193	45	0,63
Belluno	791	780	-11	-1,39
Benevento	1.302	1.311	9	0,69
Bergamo	3.374	3.287	-87	-2,58
Biella	606	625	19	3,14
Bologna	2.341	2.327	-14	-0,60
Brescia	3.596	3.726	130	3,62
Brindisi	1.786	1.817	31	1,74
Cagliari	4.101	4.061	-40	-0,98
Caltanissetta	1.209	1.239	30	2,48
Campobasso	1.228	1.183	-45	-3,66
Caserta	4.358	4.444	86	1,97
Catania	4.902	5.033	131	2,67
Catanzaro	2.087	2.113	26	1,25
Chieti	1.727	1.736	9	0,52
Como	1.530	1.560	30	1,96
Cosenza	4.081	4.097	16	0,39
Cremona	1.267	1.278	11	0,87
Crotone	910	928	18	1,98
Cuneo	1.977	2.028	51	2,58
Enna	824	799	-25	-3,03
Ferrara	1.211	1.214	3	0,25
Firenze	2.607	2.604	-3	-0,12
Foggia	3.383	3.437	54	1,60
Forli'	1.354	1.361	7	0,52
Frosinone	2.744	2.730	-14	-0,51
Genova	2.547	2.493	-54	-2,12
Gorizia it.	506	510	4	0,79
Gorizia slov.	46	45	-1	-2,17
Grosseto	798	772	-26	-3,26
Imperia	639	615	-24	-3,76

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "D"

Scuola secondaria di II grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Isernia	399	386	-13	-3,26
La Spezia	706	690	-16	-2,27
L'Aquila	1.525	1.512	-13	-0,85
Latina	2.540	2.503	-37	-1,46
Lecce	3.986	3.951	-35	-0,88
Lecco	975	955	-20	-2,05
Livorno	1.282	1.232	-50	-3,90
Lodi	707	679	-28	-3,96
Lucca	1.303	1.281	-22	-1,69
Macerata	1.334	1.284	-50	-3,75
Mantova	1.113	1.147	34	3,05
Massa Carrara	934	910	-24	-2,57
Matera	1.142	1.118	-24	-2,10
Messina	2.793	2.860	67	2,40
Milano	11.252	11.253	1	0,01
Modena	2.226	2.259	33	1,48
Napoli	14.014	14.059	45	0,32
Novara	1.164	1.175	11	0,95
Nuoro	1.490	1.476	-14	-0,94
Oristano	753	746	-7	-0,93
Padova	3.153	3.029	-124	-3,93
Palermo	5.159	5.262	103	2,00
Parma	1.388	1.425	37	2,67
Pavia	1.458	1.493	35	2,40
Perugia	2.624	2.544	-80	-3,05
Pesaro	1.355	1.355	0	0,00
Pescara	1.433	1.410	-23	-1,61
Piacenza	773	776	3	0,39
Pisa	1.388	1.415	27	1,95
Pistoia	938	944	6	0,64
Pordenone	1.040	1.047	7	0,67
Potenza	2.152	2.091	-61	-2,83
Prato	753	786	33	4,38
Ragusa	1.383	1.418	35	2,53
Ravenna	1.134	1.110	-24	-2,12
Reggio Calabria	2.937	2.929	-8	-0,27
Reggio Emilia	1.425	1.405	-20	-1,40
Rieti	776	747	-29	-3,74

Ministero della Pubblica Istruzione

TABELLA "D"

Scuola secondaria di II grado - Previsione organico A.S. 2000/2001

Provincia	Organico 1999/2000 (A)	Organico 2000/2001 (B)	Incremento organico (C=B-A)	% Incremento organico (D=C/A*100)
Rimini	980	960	-20	-2,04
Roma	15.299	15.228	-71	-0,46
Rovigo	1.049	1.035	-14	-1,33
Salerno	5.564	5.479	-85	-1,53
Sassari	2.300	2.278	-22	-0,96
Savona	948	911	-37	-3,90
Siena	869	873	4	0,46
Siracusa	2.062	1.991	-71	-3,44
Sondrio	747	718	-29	-3,88
Taranto	2.970	2.987	17	0,57
Teramo	1.085	1.081	-4	-0,37
Terni	861	830	-31	-3,60
Torino	7.374	7.298	-76	-1,03
Trapani	1.975	1.938	-37	-1,87
Treviso	2.913	2.929	16	0,55
Trieste it.	701	693	-8	-1,14
Trieste slov.	92	92	0	0,00
Udine	1.993	1.924	-69	-3,46
Varese	2.691	2.706	15	0,56
Venezia	2.661	2.626	-35	-1,32
Verbania	666	680	14	2,10
Vercelli	647	642	-5	-0,77
Verona	2.412	2.450	38	1,58
Vibo Valentia	888	863	-25	-2,82
Vicenza	3.063	2.968	-95	-3,10
Viterbo	1.083	1.074	-9	-0,83
Totale	224.610	224.132	-478	-0,21

(A): totale provinciale dei posti dell'organico di diritto a.s. 99/00 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale provinciale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): incremento dell'organico

(D): percentuale di incremento dell'organico

DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2000, n. 201

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI E I PARAMETRI di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;

TENUTO CONTO della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del citato articolo 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTI gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, con il quale, in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n.184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n.124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

TENUTO CONTO del contingente del personale degli Enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;

VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

VISTI i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999, n.200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, concernente la disciplina dei lavori socialmente utili;

CONSIDERATO, inoltre,

- che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;
- che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;
- che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 3 maggio 1999, n.124;
- che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le modalità di

utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;

- che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 2000, n.30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;

- che il regolamento previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente anche la riforma dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, contempla la graduale devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;

- che tale trasferimento di attribuzioni, nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici provinciali, è stato previsto con gradualità e, nella fase iniziale sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;

- che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;

RILEVATO, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente decreto;

RITENUTA, quindi, l'esigenza che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;

CONSULTATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 26 luglio 2000;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alle condizioni contenute nei suddetti pareri relativamente:

- alla necessità che l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000/2001, ma sia protratta per un anno ulteriore o per il tempo necessario a garantire la gradualità della determinazione degli organici e la correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione all'esito degli eventi innanzi posti come condizione sospensiva;

- all'esigenza di contemplare ipotesi di utilizzazione, da disciplinare in sede provinciale, qualora il personale trasferito dagli enti locali allo Stato per effetto

della legge 124/99, ovvero in servizio nelle scuole in quanto adibito a lavori socialmente utili o per contratti con enti pubblici, soggetti privati o cooperative e, comunque, estraneo all'Amministrazione, risulti assegnato alle istituzioni scolastiche in entità preponderante rispetto al personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al numero dei posti della dotazione organica della medesima scuola al fine di assicurare maggiore efficacia alla gestione delle risorse umane;

- alla possibilità di garantire, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, le opportune perequazioni territoriali;

RITENUTO altresì di dover accogliere l'invito di procedere alla riformulazione dell'articolo 4, armonizzandolo con il vigente contratto collettivo nazionale integrativo di comparto, ferme restando sia l'esigenza di evitare duplicazioni di competenze a norma dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che di valorizzare gli elementi innovativi del presente decreto;

RITENUTO inoltre che l'indicazione concernente l'adozione di modalità per la disciplina delle graduatorie degli aspiranti ad assunzioni non può trovare allocazione nel presente provvedimento, data la diversità di tale materia rispetto al contesto relativo alla determinazione degli organici;

DECRETA

Articolo 1 (Premesse)

1.1 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.

Il presente provvedimento, la cui efficacia è da intendersi estesa non oltre l'anno scolastico in cui si saranno compiutamente concretizzati gli eventi enunciati in premessa, deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell'articolo 2 e di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con le esigenze effettive di funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Articolo 2 (Principi generali)

2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e

dell'efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.

2.2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle necessità connesse all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.

2.3 In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.

2.4 Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, la consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Articolo 3 **(Dotazione organica)**

3.1 La dotazione organica provinciale di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella "1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200, al termine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.

3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

3.4 Con la tabella "3", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.

Articolo 4 **(Assistenti tecnici)**

4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.

4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.

4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

4.5 Il dispositivo di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di servizio resta disciplinata secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo 52, comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.

4.6 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.

Articolo 5 **(Addetti alle aziende agrarie)**

5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

5.2 L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si

verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.

5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.

Articolo 6 **(Centri territoriali permanenti)**

6.1 Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

6.2 La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

Articolo 7 **(Istituzioni educative)**

7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all'articolo 3.2. Per gli

istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.

7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all'articolo 3. E', peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.

Articolo 8 **(Lavori socialmente utili e contratti di appalto)**

8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

8.4 Con modalità da individuare in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale i Provveditori agli studi possono disciplinare, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, modalità di utilizzazione del personale di cui al presente articolo ovvero del personale comunque estraneo all'amministrazione che presti servizio presso le istituzioni scolastiche, qualora lo stesso personale risulti assegnato alla singola scuola od istituto in entità preponderante rispetto al personale di ruolo ovvero alla consistenza dei posti dell'organico della medesima istituzione scolastica.

Articolo 9
(Disposizioni finali e transitorie)

9.1 In attesa dell'emanazione delle norme concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni organiche, i Provveditori agli studi dispongono, in tempo utile per il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti, in aumento o in diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna istituzione scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

9.2 In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei provveditori agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

Tabella "1"**Prospetto 1/A****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica**

Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	5
	375	1	2	6
	450	1	2	7
	500	1	2	8
	525	1	3	8
	600	1	3	9
	675	1	3	10
	700	1	3	11
	750	1	4	11
	800	1	4	12
	825	1	4	12
	900	1	4	13
	1000	1	5	14

Note:

- a)** Gli alunni della scuola materna statale concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b)** Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c)** Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d)** Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e)** Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f)** Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola materna a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola

elementare a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Negli istituti comprensivi, circoli didattici e scuole medie, qualora si svolgano corsi integrativi o progetti co-finanziati dall'Unione Europea, ovvero attività extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è incrementata di un'unità; la dotazione dei collaboratori scolastici è incrementata di una o due unità in relazione alle effettive esigenze accertate.

i) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

l) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

n) per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi

Tabella "1"**Prospetto 1/B****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica****Licei classici, scientifici e istituti magistrali**

	numero direttore alunni	servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		12

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dall'Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei suddetti progetti e/o corsi è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n.151.

f) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"**Prospetto 1/C****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica****Istituti tecnici e professionali**

	numero alunni	direttore servizi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		6
	375	1	4		7
	450	1	5		8
	500	1	5		9
	525	1	6		9
	600	1	6		10
	625	1	6		11
	675	1	7		11
	750	1	7		12
	825	1	8		13
	875	1	8		14
	900	1	9		14
	975	1	9		15
	1000	1	9		16

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e

3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

d) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due un'unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

e) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n.201.

Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.

Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"**Prospetto 1/D****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica****Istituti d'arte e licei artistici**

	numero alunni	direttore servizi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		7
	360	1	4		8
	420	1	5		9
	480	1	5		10
	540	1	6		11
	600	1	6		12
	660	1	7		13
	720	1	7		14
	780	1	8		15
	840	1	8		16
	900	1	9		17
	960	1	9		18
	1000	1	10		19

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati, è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n201.

f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

g) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "2"**Prospetto 2/A****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato****Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative****Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica****In presenza di soli convittori**

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "2"**Prospetto 2/B****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative****Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica****In presenza di soli semiconvittori**

	numero semi convitto ri	assistenti amministrat ivi (a)	collaborat ori scolastici	guardarobi eri	cuoc hi	infermie re
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "2"**Prospetto 2/C****Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario****Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative****Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica****In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica il prospetto 2/A; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convitto ri	assistenti amministrat ivi (a)	collaborat ori scolastici	guardarobi eri	cuoc hi	infermie re
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 2/A e 2/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Tabella "3"**Dotazioni organiche provinciali
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
anno scolastico 2000-2001**

Provincia	Titolari al 31/12/99 (A)	Personale transitato dagli enti locali (B)	Totale personale C = (A + B)	Organico 2000/200 1 (D)
Agrigento	1.301	787	2.088	2.604
Alessandria	778	338	1.116	1.645
Ancona	1.160	527	1.687	2.264
Arezzo	820	313	1.133	1.642
Ascoli Piceno	991	510	1.501	1.989
Asti	330	190	520	751
Avellino	1.340	632	1.972	2.768
Bari	3.671	2.024	5.695	7.992
Belluno	616	194	810	1.132
Benevento	881	492	1.373	1.919
Bergamo	1.932	939	2.871	4.024
Biella	336	138	474	790
Bologna	1.260	1.160	2.420	2.863
Brescia	2.098	1.025	3.123	4.369
Brindisi	970	574	1.544	2.130
Cagliari	2.794	925	3.719	4.206
Caltanissetta	831	568	1.399	1.629
Campobasso	696	362	1.058	1.463
Caserta	2.641	1.214	3.855	5.016
Catania	2.893	1.458	4.351	5.774
Catanzaro	1.246	750	1.996	2.673
Chieti	996	442	1.438	2.126
Como	870	555	1.425	1.987
Cosenza	2.747	1.313	4.060	5.108
Cremona	663	310	973	1.436
Crotone	597	237	834	1.191
Cuneo	1.232	545	1.777	2.740
Enna	560	418	978	1.122
Ferrara	682	294	976	1.182

Firenze	1.572	1.309	2.881	3.283
Foggia	1.990	1.128	3.118	3.838
Forli'	770	342	1.112	1.481
Frosinone	1.540	577	2.117	3.120
Genova	1.523	1.155	2.678	2.903
Gorizia it.	338	130	468	579
Gorizia slov.	8	2	10	14
Grosseto	462	294	756	951
Imperia	399	183	582	880
Isernia	232	126	358	598
La Spezia	392	263	655	851
L'Aquila	916	520	1.436	1.797
Latina	1.287	634	1.921	2.763
Lecce	2.082	1.005	3.087	4.169
Lecco	434	357	791	1.175
Livorno	680	399	1.079	1.232
Lodi	352	218	570	898
Lucca	716	394	1.110	1.664
Macerata	770	412	1.182	1.609
Mantova	717	418	1.135	1.514
Massa Carrara	620	210	830	1.077
Matera	861	319	1.180	1.361
Messina	1.801	1.320	3.121	3.829
Milano	6.127	4.636	10.763	12.909
Modena	1.206	606	1.812	2.509
Napoli	8.032	5.189	13.221	15.872
Novara	683	304	987	1.448
Nuoro	1.186	381	1.567	1.918
Oristano	547	229	776	888
Padova	1.870	788	2.658	3.338
Palermo	3.126	2.314	5.440	6.180
Parma	827	318	1.145	1.510
Pavia	811	376	1.187	1.818
Perugia	1.689	632	2.321	3.131
Pesaro	890	449	1.339	1.685
Pescara	678	339	1.017	1.562
Piacenza	487	220	707	976

Pisa	687	494	1.181	1.572
Pistoia	540	355	895	1.170
Pordenone	578	272	850	1.150
Potenza	1.675	642	2.317	2.841
Prato	379	352	731	848
Ragusa	846	664	1.510	1.744
Ravenna	688	206	894	1.211
Reggio Calabria	1.863	847	2.710	3.782
Reggio Emilia	833	432	1.265	1.681
Rieti	523	188	711	1.022
Rimini	463	322	785	992
Roma	7.756	3.417	11.173	14.858
Rovigo	660	234	894	1.068
Salerno	3.183	1.591	4.774	6.638
Sassari	1.772	780	2.552	2.882
Savona	497	381	878	1.080
Siena	519	343	862	1.093
Siracusa	1.184	565	1.749	2.174
Sondrio	480	174	654	1.028
Taranto	1.592	498	2.090	3.118
Teramo	660	297	957	1.594
Terni	501	265	766	1.007
Torino	4.108	2.701	6.809	8.427
Trapani	1.282	761	2.043	2.461
Treviso	1.693	579	2.272	3.227
Trieste it.	404	239	643	709
Trieste slov.	38	0	38	67
Udine	1.228	515	1.743	2.341
Varese	1.417	900	2.317	3.112
Venezia	1.626	918	2.544	3.038
Verbania	424	170	594	800
Vercelli	394	147	541	799
Verona	1.388	796	2.184	3.114
Vibo Valentia	736	384	1.120	1.296
Vicenza	1.723	818	2.541	3.421
Viterbo	639	449	1.088	1.376

Totale	131.532	70.426	201.958	262.606
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

(A):totale provinciale del personale A.T.A. di ruolo statale
al 31/12/99

(B):totale provinciale del personale di ruolo trasferito dagli
Enti locali

(C):totale provinciale del personale A.T.A. di ruolo in
servizio dal 1/01/2000

(D):totale provinciale dell'organico previsto 2000/01
relativo a tutte le scuole